

STATUTO
della
FONDAZIONE ARA – ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione ARA - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione ARA - ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha la sede nel Comune di Aramengo.

Il consiglio direttivo può istituire o trasferire sedi e uffici operativi in tutta Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti per l'aggiornamento del relativo Registro.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione nasce dal desiderio e su iniziativa di Anna Rosa Nicola, supportata dal marito Nicola Pisano, al fine di tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il grande Presepe, da lei interamente realizzato, altre miniature in ceroplastica e fiori di carta. Intento della Fondazione è inoltre quello di svolgere attività di laboratorio sociale, di natura didattico ricreativa, di socializzazione e di assistenza, con particolare riguardo alle fasce deboli della collettività, come i bambini e gli anziani.

La Fondazione opera in Italia e all'estero, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017 (lett. i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6, D.lgs. n. 117/2017.

Il consiglio direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. n.117/2017.

Art. 4 – Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Lavoratori dipendenti

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.lgs. n. 81/2015, così come previsto dall'art. 16, D.lgs. n.117/2017. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. n.117/2017.

Art. 6 – Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18, D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 8 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione di euro 30.000, conferita a tale titolo dai fondatori e risultante dall'atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione, nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio direttivo, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio direttivo;
- il presidente ed il vice presidente;
- l'organo di controllo;
- il revisore dei conti.

È inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

Gli eventuali emolumenti per le cariche sociali devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017. Il Revisore legale dei conti percepisce il compenso stabilito all'atto della nomina.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per il corrispondente organo delle società per azioni.

Art. 10 - Consiglio direttivo

La Fondazione è retta da un consiglio direttivo composto da due a cinque membri, i quali vengono nominati dai Fondatori, stabilendone il numero e la durata in carica. Ai membri del consiglio

direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile. I consiglieri restano in carica tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il consiglio direttivo, con deliberazione presa a maggioranza, provvederà ad integrarne il numero.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del consiglio. Qualora le disposizioni di cui sopra non possano attuarsi, al riguardo provvede l'autorità governativa.

Art. 11 – Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ed è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente, dal vice presidente o richiesto da almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ai consiglieri, al segretario generale, se nominato, ed all'organo di controllo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consiglieri, il segretario generale, se nominato, e tutti i componenti dell'organo di controllo.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Art. 12 – Validità e deliberazioni del consiglio direttivo

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione e trascritti su apposito libro tenuto a cura del consiglio direttivo stesso.

Art. 13 – Poteri del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il consiglio direttivo delibera in ordine:

- a) alla nomina del presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni;
- b) alla nomina del vice presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle funzioni;
- c) alla nomina del segretario generale e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione del suo emolumento;
- d) alla nomina dell'Organo di controllo;
- e) alla nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, del revisore legale dei conti;
- f) alla nomina di eventuali comitati;
- g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove previsto;
- i) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- g) alla determinazione dei rimborsi spese e degli emolumenti per gli organi della Fondazione;
- l) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- m) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili;
- n) alla erogazione di denaro, beni o servizi;
- o) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- p) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica od abrogazione;
- q) alla stipula di contratti di servizi, di acquisto di beni di ogni natura e specie;
- r) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;

- s) alla partecipazione in enti o società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- t) ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite, anche mediante la predisposizione di appositi regolamenti;
- u) alle modifiche del presente Statuto;
- v) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione non indicato come competenza di altro organo dal presente statuto.

Il consiglio direttivo può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Fondazione.

Art. 14 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; il potere di rappresentanza generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo.

Il presidente esercita inoltre tutti i poteri conferitigli dallo Statuto o dal consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere ed assume comunque qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone in tale ultimo caso al consiglio direttivo nella prima riunione successiva per la ratifica.

Il presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Fondazione, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dal consiglio direttivo.

Art. 15 - Vice presidente

Al vice presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e i poteri di cui all'articolo 15, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

La firma del vice presidente fa fede, nei confronti dei terzi, in caso di assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 16 - Organo di controllo

Il consiglio direttivo nomina l'organo di controllo, anche monocratico, i cui membri restano in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8, D.lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, il consiglio direttivo nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 16.

Art. 18 – Segretario generale

Il segretario generale, ove nominato, cura sotto la direzione del presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo, coordina e dirige le attività della Fondazione, predispone il bilancio preventivo, d'esercizio e sociale (ove previsto) e partecipa alle riunioni del consiglio direttivo in qualità di segretario del medesimo; svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dal consiglio direttivo e/o dal presidente.

Art. 19 – Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dagli artt. 13 ss. del D.lgs. n. 117/2017:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 20 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 – Bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio e i documenti relativi sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017.

Art. 22 – Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione, nonché in caso di cancellazione al RUNTS, per quanto incrementato durante il periodo di iscrizione, il patrimonio residuo sarà destinato ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento, il consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017, fermo restando che i beni culturali conferiti in uso alla Fondazione dal Ministero per i Beni e le Attività culturali devono ritornare nella disponibilità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 368/1998.

Art. 23 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 24 – Prima nomina organi della Fondazione

Per la prima volta gli organi della Fondazione possono essere nominati in sede di atto costitutivo.

Art. 25 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia.

